



Comune di Villalfonsina

Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 5	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021
Data 15.02.2021	

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **20:15** nella sala delle adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati in seduta ordinaria e in prima convocazione i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BUDANO MIMMO	SINDACO	Presente
DI MARTINO NINA	CONSIGLIERE	Presente
LAINO NUNZIO	CONSIGLIERE	Presente
GIZZI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BRACALANTE ANTONELLO	CONSIGLIERE	Presente
MISERERE GIOVINA	CONSIGLIERE	Presente
SCARDAPANE ALFREDO	CONSIGLIERE	Presente
TIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
ULACCO PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
LANCI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SBORO FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **11** Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA ADELE SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **MIMMO BUDANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE F.to dott. d'Alessandro Domenico	Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE F.to dott. d'Alessandro Domenico
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*

...

- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*

- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2021, il quale all'articolo 17 c. 3 demanda al Consiglio Comunale

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2021 ammonta a € 185.309,00.

Dato atto che le agevolazioni previste nel Regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste a carico delle tariffe TARI.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*.

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 - *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'allegato prospetto contenente le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale.

Sentito il SINDACO che introduce l'argomento all'o.d.g..

Dato atto dell'assenza di interventi, il Sindaco invita alla votazione palese per alzata di mano

Con **voti favorevoli 8** (Mimmo BUDANO, Nina DI MARTINO, Nunzio LAINO, Antonio GIZZI, Antonio BRACALANTE, Giovina MISERERE, Alfredo SCARDAPANE, Francesco TIERI), **contrari 3** (Paola ULACCO, Roberto LANCI, Federico SBORO), **astenuti 0**, accertati e proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

2) di dare atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), in via previsionale, assicura l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con **voti favorevoli 8** (Mimmo BUDANO, Nina DI MARTINO, Nunzio LAINO, Antonio GIZZI, Antonio BRACALANTE, Giovina MISERERE, Alfredo SCARDAPANE, Francesco TIERI), **contrari 3** (Paola ULACCO, Roberto LANCI, Federico SBORO), **astenuti 0**, accertati e proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VILLALFONSINA

Cod	Anno	Descrizione	Importo	Usa
1	2021	CIVILE ABITAZIONE E PERTINENZE		DOM.
			N.occ. Tariffa	Coeff.
		Tariffa per metro quadrato 1,430000	1 50,000000	0,01
		1,450000	2 55,000000	0,06
		1,550000	3 57,000000	0,09
		1,900000	4 59,000000	0,12
		1,930000	5 61,000000	0,15
		1,940000	6 62,000000	0,18
101	2021	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,500000	N.D.
102	2021	CINEMATOGRAFI, TEATRI, SALA GIOCHI	4,000000	N.D.
103	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDI	4,000000	N.D.
104	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARVBURANTI, IMPIAN	4,000000	N.D.
105	2021	STABILIMENTI BALNEARI	0,000000	N.D.
106	2021	ESPOSIZIONE AUTOSALONI	3,100000	N.D.
107	2021	ALBERGHI CON RISTORANTI	3,100000	N.D.
108	2021	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, AGRITURISMI, AF	3,100000	N.D.
109	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	4,000000	N.D.
110	2021	OSPEDALI, CLINICHE MEDICHE SPECIALISTICHE	7,000000	N.D.
111	2021	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,000000	N.D.
112	2021	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4,000000	N.D.
113	2021	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRER	2,500000	N.D.
114	2021	EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,500000	N.D.
115	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE,	2,500000	N.D.
116	2021	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,500000	N.D.
117	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRU	3,100000	N.D.
118	2021	ATT.ART. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULI	3,100000	N.D.
119	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, GOMM	3,100000	N.D.
120	2021	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRO	3,100000	N.D.
121	2021	ATTIVITA' A RTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BEN	3,100000	N.D.
122	2021	RISTORANTI, TARTTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PU	3,100000	N.D.
123	2021	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,100000	N.D.
124	2021	BAR CAFFE' PASTICCERIA	3,100000	N.D.
125	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SAL	3,100000	N.D.
126	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E / O MISTE	2,500000	N.D.
127	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZ	2,500000	N.D.

128	2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI		3,100000	N.D.	
---	---	-----		-----	-----	
129	2021	BANCHE DI MERCATO GENERI ALIMENTARI		2,500000	N.D.	
---	---	-----		-----	-----	
130	2021	DISCOTECHES, NIGHT CLUB		4,000000	N.D.	
---	---	-----		-----	-----	
131	2021	FARMACIE, PARAFARMACIE, LABORATORIO ANALIS		7,000000	N.D.	
---	---	-----		-----	-----	
132	2021	CANTINE E FRANTOI SOCIALI E ATT. AGRICOLE		8,100000	N.D.	
---	---	-----		-----	-----	

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MIMMO BUDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 26.02.2021 al 13.03.2021 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **26.02.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA

Il Responsabile del Servizio

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione () - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 26.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adele Santagata